

Una nota del ministero ribadisce l'abrogazione prevista dal Jobs act

Solidarietà al capolinea

Rifinanziati i contratti. Ma lo stop è a giugno

DI DANIELE CIRIOLI

Il rifinanziamento dei contratti di solidarietà fino al 31 dicembre 2016 non equivale a deroga alla loro abrogazione fissata al 30 giugno 2016 dalla riforma Jobs act. Infatti, nonostante la legge di stabilità 2016 abbia stanziato 60 mln di euro per «l'anno 2016», il termine ultimo per stipulare gli accordi resta il 30 giugno 2016 come stabilito dai dlgs n. 148/2015 (Jobs act). Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. 254/2016.

Accordi di solidarietà. Il comma 305, dell'unico art. della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce che «in attuazione dell'art. 46, comma 3, del dlgs 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del dl 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali

qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016». La norma, spiega il ministero, precisa l'ambito di applicazione del dlgs n. 148/2015 (art. 46, comma 3) che, in attuazione del Jobs act, abroga a decorrere dal 1° luglio 2016 le norme in materia di contratti di solidarietà, stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo dell'art. 1 del dl n. 726/1984 (imprese industria-

li, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione Cigs).

I chiarimenti. La legge di stabilità stabilisce che:

a) i contratti di solidarietà stipulati entro il 14 ottobre 2015 potranno essere applicati per la durata prevista dal

verbale di accordo firmato da imprese e sindacati;

b) i contratti di solidarietà stipulati dal 15 ottobre 2015 potranno essere applicati non oltre il 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

Tuttavia, precisa il ministero, l'ultimo giorno valido per la stipulazione di un contratto di solidarietà non subisce variazioni, restando fissato al 30 giugno 2016, come stabilito dal dlgs n. 148/2015.

I chiarimenti

Data stipula accordo di solidarietà	Effetti
Fino al 14 ottobre 2015	Sono applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti
Dal 15 ottobre 2015 al 30 giugno 2016	Sono applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti, comunque non oltre il 31 dicembre 2016